Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1115**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità da approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Nefrologia di interesse chirurgico;
Terapia fisica e riabilitazione;
Chirurgia vascolare;
Patologia ultrastrutturale.

Art. 174. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in « Endocrinologia ».

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 224. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica I. Cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale.

La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero complessivo di iscritti è limitato a otto per i tre anni di corso in rapporto al numero di letti.

Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classificazione di un esame preliminare che comprende una prova scritta e una orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Art. 225. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonchè la divisione di endocrinologia annessa alla cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale.

Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 226. — Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove dei singoli esami, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico e sperimentale), che sarà stabilito in base agli accordi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 227. — Le materie saranno le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed endocrinologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (1° corso);
5) Semeiotica e diagnostica endocrine (1° corso);
6) Tecniche di laboratorio endocrinologiche (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (2° corso);
2) Semeiotica e diagnostica endocrine (2° corso);
3) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (1° corso);
4) Erodopatologia endocrina;
5) Neuroendocrinologia (facoltativo).

3° *Anno*:

1) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (2° corso);
2) Terapia delle malattie endocrine;
3) Endocrinologia ostetrico - ginecologica (facoltativo).

Degli insegnamenti facoltativi almeno uno — a scelta del candidato — sarà materia di esame.

Il programma di ciascun anno di corso sarà svolto in almeno sessanta lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze, esercitazioni.

Abbreviazioni di corso potranno eventualmente essere concesse a coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in medicina interna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 114. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n **1116**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

per l'indirizzo politico-amministrativo:
Diritto canonico;
Diritto dell'economia;
Diritto tributario;
Storia delle istituzioni politiche.

per l'indirizzo politico sociale:
Politica economica e finanziaria;
Diritto dell'economia;
Diritto tributario;
Storia delle istituzioni politiche.

per l'indirizzo politico-internazionale:
Politica economica finanziaria;
Diritto dell'economia.

Dopo l'art. 56 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche.

Statuto della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche

Art. 57. — E' istituita, presso l'Università di Camerino, la scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline chimico-biologiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la propria attività in un laboratorio di analisi cliniche.

Art. 58. — La scuola rilascia il diploma di perfezionamento in analisi chimico-cliniche al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Art. 59. — Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che

abbiano sostenuto nei rispettivi corsi di laurea almeno quattro dei seguenti esami: chimica biologica, fisiologia generale, anatomia umana, esercitazioni di analisi chimica qualitativa o analisi chimico farmaceutica I (an. qual.) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I, esercitazioni di analisi chimica quantitativa o analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II, igiene o microbiologia, o microbiologia e igiene, chimica analitica.

Art. 60. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Chimica clinica;
2) Analisi chimico-cliniche I;
3) Elementi di chimica fisica biologica;
4) Patologia generale;
5) Microbiologia con analisi microbiologiche;
6) Organizzazione di laboratorio chimico-clinico.

2° *Anno*:

1) Analisi chimico-cliniche II;
2) Elementi di calcolo statistico;
3) Istologia;
4) Elementi di immunologia e virologia;
5) Elementi di ematologia ed analisi ematologica;
6) Elementi di diritto e di legislazione.

Art. 61. — La scuola è organizzata dall'università presso i laboratori di istologia, chimica biologica, igiene, fisiologia generale e microbiologia e i corsi sono svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti invitati per la effettuazione di conferenze, seminari e dimostrazioni.

La direzione della scuola è affidata ad un docente eletto dal consiglio direttivo costituito dai direttori degli istituti ai quali fanno capo i laboratori di cui sopra.

Art. 62. — Gli incarichi di insegnamento annuali e biennali sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università.

Art. 63. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione annuale di L. 150.000.

Art. 64. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di 60 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli.

La frequenza è obbligatoria sia per i corsi che per i laboratori.

Art. 65. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi, lasciti o donazioni di enti e di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 109. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1971-72.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1971-72, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1973
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 208.

Annata agraria 1971/72

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla	Balilla
Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Liso	Liso
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Lieto Rosa Marchetti Stirpe 136 Sesilla Vitro	Lieto o Rosa Marchetti o R.M. o Stirpe 136 o Sesilia o Vitro
Bahia Maratelli Monticelli Romeo Roncarolo (2)	Bahia o Maratelli o Monticelli o Romeo o Roncarolo (2)
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
R. Bersani o R.B. (2) Ribe o Euribe Ringo Rocca Europa	R. Bersani (2) o R.B. o Ribe o Euribe o Ringo o Rocca o Europa
Razza 77 o R. 77 Baldo Rialto (2) Rizzotto Rizzotto 76/6	Razza 77 o Baldo o Rialto (2) o Rizzotto
Vialone	Vialone

Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Roma	Roma
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna Silla	Italpatna o Silla

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325 modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà che non sarà più classificata nella prossima tabella relativa alla produzione di risone dell'annata agraria 1972/73.

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario*:
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino*:
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Cesariot	Cesariot
Gruppo fino:	*Gruppo fino*:
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Belle Patna	Belle Patna
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha
Alicombo	Alicombo
Macalioca	Macalioca
Baroe - Brand	Baroe - Brand
Arlésienne	Arlésienne
Inra 68/2 o Delta	Inra 68/2 o Delta
Lungo Surinam	Lungo Surinam

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Liso:

Corta - tonda - piccola - perla centro laterale - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Lieto:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa normale - sezione schiacciata.

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Stirpe 136:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Sesilla:

Media - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vitro:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Bahia:

Semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Roncarolo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

R. Bersani o R.B.:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ribe o Euribe:

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rocca:

Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rialto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto 76/6:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli:

Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Silla:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Cesariot:

Semilunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Blue Bonnet:

Lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Siam Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Perola:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe - Brand:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Arlesienne:

Lunga semiaffusolata grossa perla assente striscia assente dente normale testa regolare sezione tondeggiante.

Intra 68/2 o Delta:

Lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa regolare sezione tondeggiante.

Lungo Surinam:

Molto lunga molto affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grani gessati	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	3,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grani gessati	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture	3,00 %	

Per il riso ricavato dalla lavorazione del risone prodotto dell'annata agraria 1971/72 nelle provincie di: Alessandria, Vercelli, Pavia, Novara, Milano, Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Verona, Rovigo e Cagliari, ove si è avuto un andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole, i limiti delle tolleranze dei grani gessati e delle rotture, per l'annata di commercializzazione 1972/73, sono elevati come segue:

Per tutti i Gruppi e varietà:

Grani gessati	4,00 %
Rotture	5,00 %

Del pari, limitatamente alle varietà « Arborio » e « Roma », i limiti delle tolleranze di grani vaiolati sono elevati al 3,00 % e quelli dei grani macchiati all'1,00 %.

Limitatamente alla varietà « Vialone Nano » la tolleranza di impurità varietali può superare il 5 %, purchè l'eccedenza sia rappresentata esclusivamente da riso della varietà « Vialone ».

E' ammessa una tolleranza di grani ambrati fino ad un massimo dello 0,20 %, purchè in assenza di grani gialli.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ».

La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. — Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente Tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo « Comune o Originario ».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %.

Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del Gruppo « Comune o Originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7. — La classificazione dei risi in gruppi è effettuata per equivalenze delle varietà tra loro; mentre, all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità, di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro Gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa: oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(4111)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1972.

Modifiche alla composizione del comitato di erogazione premi agli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che reca modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, sulle provvidenze a favore della diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto l'art. 4 della predetta legge n. 1010 che contiene norme sulla composizione del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale fu costituito il comitato anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1972 con il quale l'avv. Renato Giancola è stato nominato direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica;

Visto il proprio decreto del 24 giugno 1971, con il quale il direttore di divisione dott. Francesco Amoia fu chiamato a far parte dell'anzidetto comitato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il direttore di sezione dott. Enrico Longo fu nominato segretario del comitato stesso;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1957 con il quale l'ing. Fausto Staderini fu nominato membro del suddetto comitato in rappresentanza della Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici;

Vista la comunicazione dell'Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici dell'11 novembre 1972, n. 64/4273, con la quale è stata comunicata la terna dei candidati a rappresentare la Associazione stessa in seno al suddetto comitato, in sostituzione dell'ing. Fausto Staderini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione di alcuni membri del comitato in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Giancola, direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria artistica e scientifica è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in sostituzione del prof. Giuseppe Padellaro, collocato a riposo.

Art. 2.

Il dott. Lando Tinelli, ispettore generale, è chiamato a far parte del predetto comitato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri in sostituzione del dott. Francesco Amoia, collocato a riposo.

Art. 3.

Il dott. Vincenzo Gallinari, direttore di sezione, è chiamato a svolgere le mansioni di segretario del predetto comitato in sostituzione del dott. Enrico Longo.

Art. 4.

Il dott. Giorgio Mondadori, compreso nella terna di cui alle premesse, è chiamato a far parte del predetto comitato quale esperto bibliografico in rappresentanza dell'Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, in sostituzione dell'ing. Fausto Staderini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 173

(3477)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1973.

Nomina del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e lo art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1970 con il quale furono nominati i componenti del collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1970-1972 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del predetto collegio;

Visto il verbale in data 16 dicembre 1972 dell'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E.;

Vista la nota n. 48/9 del 10 gennaio 1973 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha nominato quale suo rappresentante nel collegio dei revisori della S.I.A.E. il presidente di sezione dott. Marcello Valentini;

Vista la comunicazione telegrafica Prot. 173216/70/69/27 1300 del 27 dicembre 1972 con la quale il Ministro per il tesoro ha nominato, quale suo rappresentante in seno al predetto collegio, l'ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, dott. Vincenzo Milazzo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1973-1975 i signori:

Galtieri dott. Gino, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Valentini dott. Marcello, designato dal Presidente della Corte dei conti;

Milazzo dott. Vincenzo, designato dal Ministro per il tesoro;

Maestro Cesare Andrea Bixio e Maestro Vincenzo D'Acquisto, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E.

Art. 2.

Sono nominati supplenti del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1793-75 i signori:

Ferro Luzzi dott. Claudio, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonagura Enzo e Casimiri Cecilio, eletti dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

(3493)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Regolamento dei rapporti fra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 178.442.000.000 in applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089 e del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, come risulta modificato dalla menzionata legge n. 1089, con cui, per la copertura della spesa derivante dall'art. 19 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 466.500 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969, lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970, lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589, recante proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con cui l'importo dei certificati speciali di credito da emettersi, ai sensi del succitato decreto-legge n. 918, negli anni 1971 e 1972 è elevato, rispettivamente, di lire 18.000 milioni e di lire 36.000 milioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, richiamato dall'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, a norma del quale: 1) i certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; 2) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 252820/66-F-4 in data 15 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1972, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 85, con cui, in esecuzione dell'art. 20 del predetto decreto-legge numero 918, come risulta integrato dal citato decreto-legge n. 429, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale, di lire 178.442 milioni, all'interesse annuo del 5,50% pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1974 e l'ultima il 1° luglio 1983, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto, in particolare, l'art. 7 del suindicato decreto ministeriale con cui è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, ed è stato stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Considerato che la Banca d'Italia ha provveduto a versare al capo X, capitolo 5035 dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1972 l'importo derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a lire 170.808.643.812;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di far luogo alla regolazione dei rapporti con la Banca d'Italia conseguenti alla emissione dei certificati di credito in questione e con riserva di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto n. 252820/66-F-4 del 15 settembre 1972, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, e per la prima rata al 29 dicembre 1972, mediante mandato pagabile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza del cassiere centrale e del controllore capo della cassa della banca stessa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del Tesoro - certificati di credito 5,50% rimborsabili entro il 1° luglio 1983 - Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 e Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429 - Sgravio di oneri sociali - quarta emissione », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati allo esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca di Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti, o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di Tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 142.753.600, pari allo 0,08% sul valore nominale di L. 178.442 milioni dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di lire 71.376.800, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà corrisposta con riferimento alla prima di dette scadenze.

La spesa suddetta farà carico al capitolo 2744 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1973
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 323

(3382)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Sostituzione di due componenti del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1969 concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la nota n. 341 del 5 gennaio 1973, con cui la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato quale componente del comitato il dott. Paolo Guidotti, in sostituzione del dott. Rodolfo Barbato;

Vista la nota n. 179 dell'11 gennaio 1973 con cui la Associazione italiana allevatori ha designato quale componente del comitato il prof. Sergio Annibaldi, in sostituzione dell'ing. Firmino Bertone;

Decreta:

Il dott. Paolo Guidotti e il prof. Sergio Annibaldi sono nominati componenti del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei formaggi, in sostituzione, rispettivamente del dottor Rodolfo Barbato e dell'ing. Firmino Bertone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(3494)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Isatin » della ditta Laboratorio farmaceutico Colli Arnaldo, con sede in Sondalo. (Decreto di revoca n. 4348/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 dicembre 1947 con il quale veniva registrata al n. 1013 la specialità medicinale denominata « Isatin » cachets a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Colli Arnaldo già sita in Verona, via Zambelli n. 10, ora con sede in Sondalo (Sondrio) strada statale dello Stelvio km. 86 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 ottobre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Isatin » 4 cachets, registrata al numero 1013 in data 3 dicembre 1947 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Colli Arnaldo, con sede in Sondalo (Sondrio), strada statale dello Stelvio km. 86.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I *medici provinciali sono incaricati* della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Sondrio, è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vicibol » della ditta Laboratori P. Astier, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4345/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1948 con il quale veniva registrata al n. 1143 la specialità medicinale denominata « Vicibol » compresse a nome della ditta Laboratori P. Astier, con sede in Milano, viale Abruzzi, 32 prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere ne gli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 ottobre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vicibol » nella seguente preparazione 30 compresse registrata al n. 1143 in data 1° marzo 1948 a nome della ditta Laboratori P. Astier, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neuromax » della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4343/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 ottobre 1960 con il quale veniva registrata al n. 17741 la specialità medicinale denominata: « Neuromax » compresse a nome della ditta Laboratori I.C.EFFE ora Barek-Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro n. 60, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto ha avuto esito sfavorevole, in quanto che su mg 100 di lisato di cervello dichiarati per un confetto (anzichè compresse come autorizzato) sono stati trovati mg 53 circa di sostanze di natura proteica e peptidica e di aminoacidi liberi;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale stessa alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 settembre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Neuromax » flacone da 20 compresse registrata al n. 17741 in data 10 ottobre 1960 a nome della ditta Barek Drugs Chemicals, con sede in Roma, via S. Teodoro n. 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1973.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cloralgil » della ditta Farmaceutici Ossan, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4347/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 luglio 1951 con il quale veniva registrata al n. 5095 la specialità medicinale denominata « Clorargil » gengivario e colluttorio a nome della ditta farmaceutica Ossan, con sede in Torino, via Fabro n. 6-*bis*, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta dott. Marucco di Torino, poi nell'officina farmaceutica della ditta Peyro di Torino e infine nell'officina della ditta SIOF Ranari di Mondovì;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità 25 ottobre 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cloralgil » gengivario flacone da g 10 e colluttorio flacone da g. 20, registrata al n. 5095 in data 13 luglio 1951 a nome della ditta farmaceutici Ossan, con sede in Torino, via Fabro n. 6-*bis*.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino, è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6862 in data 24 marzo 1970 col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 2939 del 15 aprile 1972 con la quale l'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova ha comunicato di aver designato, per la nomina a membro della suddetta commissione, l'avv. Antonio Olivo in sostituzione dell'avv. Carlo Pasciuto, trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Antonio Olivo, vice avvocato, designato dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare della Liguria, in sostituzione dell'avv. Carlo Pasciuto, destinato ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3307)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Rettifica del nominativo di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Umbria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7968 in data 9 febbraio 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per l'Umbria;

Visto il decreto ministeriale n. 1278/1299 in data 12 maggio 1972, con il quale è stato, tra l'altro, nominato membro della citata commissione il sig. Gianni Belia in rappresentanza degli assegnatari designati dalla C.I.S.L. per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia;

Vista la nota n. 29962 del 15 novembre 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, a rettifica di quanto comunicato in precedenza, ha fatto presente che il predetto nominativo è Giamprimo Belia e non Gianni Belia;

Considerata l'opportunità di procedere alla formale rettifica di detto nominativo nei termini sopraindicati;

Decreta:

Fermo restando quant'altro disposto col decreto ministeriale n. 1278/1299 del 12 maggio 1972, il nominativo del rappresentante degli assegnatari, designato dalla C.I.S.L. per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, erroneamente indicato in sig. Gianni Belia deve intendersi rettificato in sig. Giamprimo Belia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Fontainemore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E l'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.;

Vista la domanda in data 12 novembre 1964, con la quale il comune di Fontainemore (Valle d'Aosta) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 15 dicembre 1972, con la quale il sindaco del comune di Fontainemore, in esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 32 in data 27 ottobre 1972, approvata dalla giunta regionale nella adunanza del 18 novembre 1972 al n. 17782/2, ha chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale, rinunciando alla precedente domanda di concessione;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Fontainemore rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Fontainemore (Valle d'Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Presidente della giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dello Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Aosta o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 17 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3496)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Iscrizione di una varietà di foraggere nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 431/S in data 30 novembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 9 novembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di una varietà di foraggere;

Visto il verbale della predetta adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla Sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di foraggere, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 9 novembre 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Navone o Rutabaga « Vittoria »;

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi, Bologna.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

(4305)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunette del comune di Piteglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1970;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio, determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al decreto ministeriale 12 luglio 1970, sono prorogate sino a tutto il 30 settembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Mostra internazionale dei trasporti interni, del magazzinaggio e della manutenzione Tramag », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra internazionale dei trasporti interni, del magazzinaggio e della manutenzione Tramag », che avrà luogo a Padova dal 3 al 7 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(3557)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica della Società immobiliare calabra - SIC S.p.a., con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 691803 del 7 maggio 1965 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi dell'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica della Società immobiliare calabra - SIC S.p.a., con sede in Torino;

Vista la nota in data 5 febbraio 1973, con la quale la impresa suddetta ha manifestato la determinazione di rinunciare alla riattivazione della propria centrale idroelettrica, resa inutilizzabile dagli eventi atmosferici abbattutisi nella zona il 1° gennaio 1973;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione II - n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Considerato che la società predetta, a partire dal 1° gennaio 1973 ha cessato di produrre energia elettrica e che da tale data distribuisce energia acquistata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa predetta sono venute meno le condizioni che ne hanno consentito l'esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Considerato che il proseguimento dell'attività della impresa è incompatibile con la riserva attribuita allo Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Ritenuto che l'impresa elettrica della Società immobiliare calabra - SIC S.p.a., con sede in Torino, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della Società immobiliare calabra - SIC S.p.a., con sede in Torino, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società immobiliare calabra - SIC S.p.a., dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1973

Il Ministro: FERRI

(4382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Cattolica San Lorenzo », con sede in S. Giovanni Valdarno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 febbraio 1973, la società cooperativa di consumo « Cattolica San Lorenzo », con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Del Lungo in data 14 marzo 1910, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(3210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Opera universitaria di Firenze ad accettare un lascito

Con decreto prefettizio del 27 ottobre 1972 l'Opera universitaria di Firenze, rappresentata dal commissario governativo *pro tempore*, è autorizzata ad accettare il lascito di L. 1.000.000 (un milione) disposto dalla marchesa Maria Pia Monari Rocca o Della Rocca ved. Ginori Lisci con testamento olografo 18 marzo 1971, pubblicato ai rogiti De Lucia il 5 maggio 1972.

(2574)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 285, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra per l'annullamento del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di aiutante tecnico, bandito dall'istituto tecnico commerciale « Antonio Genovesi » di Salerno il 3 maggio 1965.

(2597)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di casa cantoniera con annesso terreno in comune di Isolato

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1972 n. 2926, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. della casa cantoniera con annesso terreno sita al km. 139+940 della strada statale n. 36 in località Teggiate ed iscritta al catasto del comune di Isolato al foglio n. 38, n. 353.

(2572)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « S. Giacomo », di Monteforte Irpino ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.8/2-3177, in data 9 febbraio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero di zona « S. Giacomo », di Monteforte Irpino (Avellino) è autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato in data 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 36, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 29 luglio 1971 — proposto da Audelli Alessandro avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Milano con cui è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso sig. Audelli contro il rifiuto oppostogli dal sindaco di Livraga (Milano) al trasferimento della propria licenza per la vendita di frutta e verdura nel comune di Livraga da via Garibaldi, 41 a via Ca de' Mazzoli, 1.

(2598)

Con decreto del Capo dello Stato in data 14 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1972, registro n. 19, foglio n. 42, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 22 aprile 1970 — proposto da Frigerio Giancarlo, Colombo Giusto ed altri commercianti di Monza, avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Milano del 9 ottobre 1969 che accoglieva il ricorso della società U.N.E.S. avverso il diniego del sindaco di Monza riguardante la concessione di licenza per la vendita di generi di salumeria, drogheria, panetteria, macelleria, polleria, frutta e verdura, latteria da attivare in Monza, via Manzoni, 41.

(2599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Augusta (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 532.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4041)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Licata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 683.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4044)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Sciacca (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 867.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4047)

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973 la provincia di Latina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.795.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4050)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973 la provincia di Mantova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.290.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4051)

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 la provincia di Padova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.350.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4040)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973 la provincia di Potenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.003.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4052)

Autorizzazione alla provincia di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973 la provincia di Vercelli, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.386.535.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4049)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Corato (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.357.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4042)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Martina Franca (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 506.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4045)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di San Giuliano Terme (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4046)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Velletri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 940.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4048)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.190.782, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 33.410.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Monteiasi (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.710.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.229.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.131.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.823.041, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.485.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.099.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.930.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.349.503, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.015.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.040.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1973, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.181.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.544.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Bernalda (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 470.200.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.044.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.883.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.362.319, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.908.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.512.918, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.375.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.190.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.415.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Grottole (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.400.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 336.111.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.711.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.966.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.349.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4472)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.924.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4473)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.240.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4474)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Pisticci (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 598.255.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4475)

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Policoro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.602.484, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4476)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.615.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.708.027, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.865.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.081.988, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480)

Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.748.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481)

Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.610.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Tricarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 198.285.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.396.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.954.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.343.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486)

Autorizzazione al comune di Bellaria-Igea Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Bellaria-Igea Marina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.866.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.675.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 671.194.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489)

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.085.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.806.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.824.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.718.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1973, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.546.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4495)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973 il comune di Galatina (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 26 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	574,25	574,25	575 —	574,25	573,50	574,25	574 —	574,25	574,25	574,25
Dollaro canadese .	576,10	576,10	577 —	576,10	575 —	576,10	575,85	576,10	576,10	576,10
Franco svizzero	178,30	178,30	177,45	178.30	177,50	178,30	178,10	178,30	178,30	178,30
Corona danese .	93,15	93,15	93,50	93,15	92,20	93,13	93,15	93,15	93,15	93,15
Corona norvegese .	97,43	97,43	97,70	97,43	97,10	97,40	97,35	97,43	97,43	97,43
Corona svedese .	128,20	128,20	128,40	128,20	128,10	128,24	128,30	128,20	128,20	128,20
Fiorino olandese .	198,07	198,07	198,50	198,07	198 —	198,05	197,98	198,07	198,07	198,07
Franco belga	14,494	14,494	14,55	14,494	14,52	14,50	14,5025	14.494	14.49	14.49
Franco francese	127,39	127,39	127,35	127,39	126,80	127,38	127,50	127,39	127,39	127,39
Lira sterlina .	1422,90	1422,90	1425 —	1422,90	1423 —	1422,90	1422,25	1422,90	1422,90	1422,90
Marco germanico .	203,88	203,88	203,40	203,88	203,50	203,40	203,83	203,88	203,88	203,88
Scellino austriaco .	27,93	27,93	28,05	27,93	27,75	27,93	27,91	27,93	27,93	27,93
Escudo portoghese	23,05	23,05	23,20	23,05	23 —	23.05	22,98	23,05	23,05	23,05
Peseta spagnola	9,8595	9,8595	9,95	9,8595	9,85	9,83	9,8725	9,8595	9,85	9,85
Yen giapponese .	2,1775	2,1775	2,20	2,1775	2,19	2,17	2,18	2,1775	2,17	2,17

Media dei titoli del 26 marzo 1973

Titolo	
Rendita 5% 1935 .	101,625
Redimibile 3,50% 1934 .	100,075
» 3,50% (Ricostruzione)	88,80
» 5% (Ricostruzione)	96,725
» 5% (Riforma fondiaria)	95,875
» 5% (Città di Trieste)	95,625
» 5% (Beni esteri)	93,40
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60
» 5,50% » » 1968-83	94,125
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	100,30
» » » 5,50% 1976 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,925
» » » 5,50% 1977 .	100,45
» » » 5,50% 1978 .	99,90
» » » 5,50% 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974) .	98,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	95,75
» 5% (» 1° aprile 1978) .	95,575
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	99,95
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1973

Valuta	
Dollaro USA .	574,125
Dollaro canadese .	575,975
Franco svizzero .	178,20
Corona danese .	93,15
Corona norvegese .	97,39
Corona svedese	128,25
Fiorino olandese .	198,025
Franco belga .	14,498
Franco francese	127,445
Lira sterlina .	1422,575
Marco germanico .	203,855
Scellino austriaco .	27,92
Escudo portoghese	23,015
Peseta spagnola	9,866
Yen giapponese .	2,179

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2325/72, n. 2343/72, n. 2393/72, n. 2415/72, n. 2519/72, n. 2580/72, n. 2600/72, n. 2638/72 e n. 2699/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità — Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	II. altre . .	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. altre . .	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che hà subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro .	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	07-08 09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero (*b*)	zero (*c*)	zero	zero (*d*)
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) .	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri .	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	02	Sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2697/71.
(*c*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2495/71.
(*d*) Per l'olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per quintale netto (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(1135)

Dazi specifici applicabili dal 1° novembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 827/72, n. 2237/72 e n. 2494/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio — Dall'1-11-1972 al 2-12-1972	Supplemento dazio — Dal 3-12-1972 al 31-12-1972
35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):			
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) . .	46.812,50	11.875,00 (*a*)	5.625,00 (*a*)
	07	- altre	6.537,50	6.125,00 (*a*)	6.125,00 (*a*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(1132)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori, che contempla una disciplina dell'ammissione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 37, concernente l'approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, nei limiti dei posti attualmente disponibili nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (licenza media o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione Divisione X via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato (allegato n. 2) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato nell'allegato n. 1 al presente bando.

Le prove scritte avranno luogo in Verona, con inizio alle ore 8, nei giorni 6, 7, e 8 giugno 1973, presso il Centro di emigrazione, via delle Coste n. 6.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla predetta prova di dattilografia viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica e in quella orale.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata una copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 500, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante, gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 500, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 5) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimento a documeti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione regionale del Veneto e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 148, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura mensile netta di L. 81.243, l'indennità integrativa speciale netta di L. 31.184, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1973
Registro n. 2, *foglio n.* 149

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo da L. 500.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale degli uffici del lavoro Divisione X
Via Flavia n. 6 00100 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia .) il giorno domiciliato in c.a.p. n. (provincia .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a cinque posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori

per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . conseguito presso . in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

. . li .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare; « è attualmente in servizio militare presso il . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — *Prove scritte*:

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2. — *Prova pratica di dattilografia*:

Scrittura sotto dettato, su macchine « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocita di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — *Prova orale*:

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica.

Geometria: punto; retta; piano. Retta e parti della retta. Angoli. Rette perpendicolari - rette parallele - Triangoli (uguaglianza dei triangoli - proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero). Somma degli angoli di un triangolo. Poligoni - quadrilateri - Circonferenza e cerchio. Equivalenza ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo: teoremi di Euclide. Riduzioni in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri - Angoloidi - Poliedri (prisma, parallelepipedo, cubo, piramide) - Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera).

2) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'ispettorato del lavoro, gli uffici del lavoro, i centri di emigrazione, l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: INPS, INAIL, INAM, ENPAS, ecc.

Datore di lavoro e lavoratore. Limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro).

Retribuzione e sue forme: Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.

La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie; tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.

Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.

L'apprendistato; l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.

Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro, uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie sezioni comunali e frazionali); i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la prefettura, la regione, la provincia, il comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: COPPO

(3765)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di geriatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di geriatria bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Agnello Filippo	Messina - 9 giugno 1939	si						
2. Amoroso Antonio	Livorno - 5 gennaio 1937					si		
3. Autore Amedeo	Guastalla - 5 settembre 1943	si						
4. Baduini Giovanni	Borgo Val di Taro - 8 settembre 1941	si						
5. Baietti Marcello	Roma - 15 gennaio 1940	si						
6. Baroni Alberto	Firenze - 17 agosto 1938					si		
7. Baronti Giuseppe	Livorno - 24 marzo 1938					si		
8. Bartolucci Enrico	Cava dei Tirreni - 19 dicembre 1939						si	
9. Bavazzano Antonio	San Piero a Sieve - 5 ottobre 1940						si	
10. Bellagamba Giovanni	Bologna - 11 febbraio 1938	si						
11. Bellon Angelo	Vigonza - 7 marzo 1941	si						
12. Benincà Giancarlo	Venezia - 9 agosto 1939	si						
13. Bertamino Vittorio	Genova - 18 ottobre 1922		si					
14. Bettili Leonildo	Verona - 3 agosto 1933					si		
15. Bollero Enrico	Roma - 12 dicembre 1940					si		
16. Bonavita Ermanno	Boretto - 3 febbraio 1935	si						
17. Bottici Roberto	Fauglia - 30 gennaio 1940					si		
18. Brusa Livio	Rivalta di Torino - 24 febbraio 1936					si		
19. Brusasco Leonardo	Vercelli - 16 febbraio 1936					si		
20. Bumma Cesare	Zuccarello - 11 agosto 1936					si		
21. Cacciavillan Diego	Arzignano - 9 febbraio 1934					si		
22. Calsini Paolo	Radicofani - 14 agosto 1940	si						
23. Cambini Leonardo	Livorno - 16 aprile 1932					si		
24. Castiglione Rosario	Acquaviva Platani - 10 maggio 1938	si						
25. Cattabeni Andrea	Milano - 28 dicembre 1940					si		
26. Chiodini Pier Giorgio	Arezzo - 16 maggio 1938					si		
27. Cociani Romeo	Castellier di Visinada - 12 luglio 1934					si		
28. Coli Luigi	Perugia - 2 settembre 1937	si						
29. Comi Dario	Milano - 6 settembre 1936	si						
30. Conforti Alberto	Grosseto - 15 settembre 1940					si		
31. Contini Paolo	Ancona - 27 giugno 1936	si				si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
32. Cordella Giovanni	Brindisi - 21 luglio 1932					si		
33. Cuttin Serafino	Monza - 21 settembre 1943	si						
34. Davini Pierfabrizio	Prato - 26 ottobre 1936						si	
35. Decembrino Michele	Manfredonia - 28 giugno 1944	si						
36. De Filippi Angelo	Genova - 29 luglio 1930						si	
37. De Filippi Pier Giuseppe	Torino - 21 luglio 1937					si		
38. Dei Renzo	Prato - 24 settembre 1934						si	
39. De Mauro Giulio	Napoli - 5 luglio 1939	si						
40. De Rosa Luigi Salvatore	Nicastro - 27 maggio 1937					si		
41. Devoti Giovanni	Aosta - 15 aprile 1933					si		
42. Di Marcotullio Giovanni	Roma - 20 dicembre 1939	si						
43. Dominijanni Giuseppe	Petilia Policastro - 1° gennaio 1932	si						
44. Fabbri Carla	Napoli - 16 gennaio 1942	si						
45. Faticanti Giovanni	Sora - 12 giugno 1942					si		
46. Ferrante Paolo	Galliate - 29 ottobre 1933					si		
47. Fierro Leandro	Codroipo - 9 aprile 1941	si						
48. Fontana Ferdinando	Torino - 5 marzo 1935					si		
49. Frediani Giovanna Maria	La Spezia - 12 agosto 1941					si		
50. Fusari Gian Pietro	Verona - 1° luglio 1942					si		
51. Gabasio Sergio	Venezia - 2 luglio 1939					si		
52. Galasso Domenico	Zaccanopoli - 28 febbraio 1942	si						
53. Gardelli Giuseppe	Forlì - 13 agosto 1937					si		
54. Gasperi Ettore	Trento - 19 agosto 1928	si						
55. Gatti Alberto	Milano - 21 marzo 1933					si		
56. Genco Giuseppe	Putignano - 25 maggio 1942	si						
57. Gestri Giampaolo	Casale di Prato - 13 settembre 1940						si	
58. Ghetti Augusto	Grosseto - 30 ottobre 1935					si		
59. Giglioli Leonetto	Firenze - 1° gennaio 1943	si						
60. Giusti Urano	Livorno - 2 febbraio 1929					si		
61. Godio Renata	Novara - 26 gennaio 1943					si		
62. Guastamacchia Michele	Roma - 16 luglio 1935					si		
63. Iannotta Flavia	Cherso - 12 novembre 1941					si		
64. Ippolito Giuseppe	Palermo - 10 dicembre 1937	si						
65. La Placa Salvatore	Vicari - 1° gennaio 1933	si						
66. Lo Presti Aldo	Trento - 23 luglio 1936					si		
67. Lucantoni Antonio	Sulmona - 27 agosto 1939	si						
68. Marelli Gianluigi	Milano - 9 gennaio 1933					si		
69. Marzara Giovanni	Bologna - 5 ottobre 1943	si						
70. Mazzi Sante	Verona - 6 luglio 1932					si		
71. Merlini Latino	S. Benedetto del Tronto - 6 ottobre 1921		si					
72. Michetti Alessandro	Cuvio - 27 luglio 1934					si		
73. Moiraghi Paolo	Torino - 29 giugno 1937					si		
74. Pacciardi Guglielma	Livorno - 12 gennaio 1936					si		
75. Palchetti Roberto	Firenze - 16 luglio 1936					si		
76. Palestro Giorgio	Torino - 20 luglio 1938					si		
77. Panconi Damiano	Lucca - 3 novembre 1941	si						
78. Panerai Alessandro	Firenze - 18 settembre 1929					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
79. Pasoli Corrado	Verona - 21 ottobre 1937					si		
80. Pasqualino Di Marineo Vittorio	Palermo - 24 febbraio 1939	si						
81. Passigli Andrea	Pontassieve - 19 giugno 1943	si	si					
82. Pastore Fernando . . .	Milano - 6 dicembre 1929							
83. Pavanetto Nereo . .	Treviso - 24 ottobre 1935					si		
84. Peta Gaetano	Vena di Maida - 27 marzo 1941	si						
85. Picco Sergio . .	Bussoleno - 29 aprile 1928					si		
86. Quercia Giuseppe	Cittadella - 28 febbraio 1931					si		
87. Raschellà Guido	Verona - 16 giugno 1943	si						
88. Ricci Francesca Maria . .	Firenze - 2 aprile 1943	si						
89. Rinarelli Emanuele .	Monza - 4 agosto 1930					si		
90. Rizzo Giovanni	Torino - 16 novembre 1938					si		
91. Rizzoli Vittorio . .	Parma - 8 giugno 1938					si		
92. Rossi Pierluigi	Tolentino - 13 febbraio 1938	si						
93. Roveyaz Luigi . .	Aosta - 16 novembre 1943	si						
94. Salvini Gianfranco . . .	Firenze - 15 marzo 1936	si						
95. Sanesi Piero . . .	Prato - 7 ottobre 1940						si	
96. Sartorari Luigi .	Castelmassa di Rovigo - 19 febbraio 1935					si		
97. Scansetti Alessandro . . .	Tortona - 25 marzo 1924					si		
98. Scotti Giancarlo .	Legnano - 30 giugno 1934					si		
99. Silvi Giovanni .	Livorno - 25 dicembre 1940					si		
100. Simoni Riccardo . . .	Rovigno d'Istria - 28 dicembre 1940	si						
101. Spagnolo Donato .	Veglie - 27 maggio 1938	si						
102. Stefoni Sergio	Ascoli Piceno - 20 febbraio 1944	si						
103. Strada Andrea	La Spezia - 26 maggio 1934					si		
104. Tamellini Fabio . .	Soave - 25 gennaio 1942	si						
105. Tiberi Flavio .	Ancona - 1° agosto 1938					si		
106. Tomasi Ameno . . .	Isera - 18 luglio 1932					si		
107. Tortoli Vinicio . .	Firenze - 26 novembre 1935					si		
108. Trotta Aldo .	Capracotta - 3 agosto 1943	si						
109. Veccia Francesco	Ospedaletto di Alpinolo - 16 giugno 1935					si		
110. Vernasca Marzia	Parma - 26 luglio 1939					si		
111. Zambaldi Gino . .	Trento - 19 maggio 1938	si						
112. Zanini Gastone .	S. Massimo - 28 febbraio 1931					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistenti di geriatria, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(2757)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di dieci ufficiali al 28° corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 84, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dieci ufficiali al 28° corso superiore tecnico di artiglieria;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state appoprtate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione, prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 28° corso superiore tecnico di artiglieria, è composta come segue:

Presidente:

Ten. gen. S. Te. A. s.p.e. Pelaia Ignazio;

Membri:

Magg. gen. S. Te. A. s.p.e. Bernardi Paolo;
Colonn. S. Te. A. s.p.e. Peyretti Carlo;
Colonn. S. Te. A. s.p.e. Petrignani Enzo;

Segretario senza diritto a voto:

Direttore di sezione Iolis dott. Francesco.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. S. Te. A. s.p.e Bernardi Paolo;

Membri:

Colonn. S. Te. A. s.p.e. De Santis Mario;
Colonn. S. Te. A. s.p.e. Peyretti Carlo;
Colonn. S. Te. A. s.p.e. Petrignani Enzo;
Ten. col. S. Te. A. s.p.e. Pirazzoli Germano;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi matematica;
Tedone prof. Giuseppe, per l'esame di meccanica razionale;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
De Angelis prof. Giorgio, per l'esame di chimica generale, di chimica inorganica e di elementi di chimica organica;

Segretario senza diritto a voto:

Magg. ftr. s.p.e. Olivieri Piero.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1973
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 176

(3329)

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di dieci ufficiali al 12° corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 84, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di dieci ufficiali al 12° corso superiore tecnico della motorizzazione;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione di dieci ufficiali al 12° corso superiore tecnico della motorizzazione, è composta come segue:

Presidente:

Ten. gen. S. Te. M. s.p.e. Volpe Carlo;

Membri:

Magg. gen. S. Te. M. s.p.e. Gragnoli Massimiliano;
Colonn. S. Te. M. s.p.e. Siddi Manlio;
Ten. col. S. Te. M. s.p.e. Cannistrà Rosario;

Segretario senza diritto a voto:

Direttore di sezione Iolis dott. Francesco.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. S. Te. M. s.p.e. Nasca Amedeo;

Membri:

Colonn. S. Te. M. s.p.e. Scifoni Loris;
Colonn. S. Te. M. s.p.e. Romano Valentino;
Colonn. S. Te. M. s.p.e. Spanio Giancarlo;
Ten. colonn. S. Te. M. s.p.e. Canale Aldo;
Castagna prof. Arnaldo, per l'esame di meccanica applicata;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettrotecnica generale;
Turriziani prof. Renato, per l'esame di chimica applicata;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale.

Segretario senza diritto a voto:

Ten. colonn. S. Te. M. s.p.e. Vitellaro Francesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1973
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 69

(3330)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 687 in data 10 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di Vercelli;

Visto il proprio successivo decreto n. 688 in pari data con il quale sulla base della predetta graduatoria è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Cigliano il dott. Albino Curto;

Vista la lettera in data 5 gennaio 1973 con la quale il sindaco del comune di Cigliano comunica la rinuncia del dott. Albino Curto alla nomina per la condotta di che trattasi;

Tenuto conto della graduatoria del concorso approvata col citato decreto n. 687 nonchè dell'ordine di preferenza indicato nell'istanza di partecipazione dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover provvedere a variare il decreto n. 688 per quanto concerne l'assegnazione della condotta medica in questione, assegnando la condotta medesima al dott. Achille Vacino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

Il dott. Achille Vacino, nato a Pezzana il 22 ottobre 1941 è dichiarato vincitore della condotta medica di Cigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 7 febbraio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: GUANTI

(3258)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4299 in data 28 ottobre 1972 col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto n. 4300 del 28 ottobre 1972 col quale sono state assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Vista la nota n. 2973 del 4 dicembre 1972 con la quale il sindaco di Castelplanio comunica che il dott. Bellocchi Cesare, vincitore della condotta, ha rinunciato alla nomina;

Visto che il dott. Giardini Vincenzo, 2° graduato, regolarmente interpellato, ha parimenti rinunciato alla nomina della condotta di Castelplanio;

Visto che il dott. Codagnone Alfonso, 4° graduato, già assegnato alla condotta di Staffolo, ha chiesto in ordine di preferenza la condotta di Castelplanio;

Visto che il suddetto dott. Codagnone Alfonso, debitamente invitato, ha fatto conoscere entro il termine prescritto di voler accettare la detta condotta medica di Castelplanio;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 e successiva proroga;

Decreta:

Il dott. Codagnone Alfonso viene assegnato alla condotta medica del comune di Castelplanio.

Il sindaco di Castelplanio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nelle forme e nei termini dovuti.

Ancona, addì 16 febbraio 1973

Il medico provinciale: GIANNICO

(3249)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 18/5604/1 e 1-*bis* del 15 novembre 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1969, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 dell'11 dicembre 1971;

Vista la comunicazione del sindaco di Marciana con cui si dichiara che il dott. Mario Zingoni ha rinunciato al posto di medico condotto per la frazione di Pomonte, non avendo preso servizio nel termine fissatogli;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Peci Carmelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Pomonte, del comune di Marciana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Livorno e del comune di Marciana.

Livorno, addì 26 giugno 1972

Il medico provinciale: LONGO

(3300)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.